

TAR Puglia – Lecce, Sezione Seconda, Sentenza n. 1324 del 2 dicembre 2024

Appalti di servizi – Grave illecito professionale – Omessa comunicazione pendenze giudiziarie non tipizzate – Esclusione dalla gara – Legittimità

Pubblicato il 02/12/2024

N. 01324/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00841/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato (...), con domicilio eletto presso il suo studio in (...);

nei confronti

-OMISSIS-di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-del verbale del 25.6.2024 -OMISSIS- e della comunicazione di pari data del responsabile unico del progetto, trasmessa lo stesso 25.6.2024, aventi ad oggetto esclusione dalla gara per l'aggiudicazione dell'appalto del "servizio di pulizia delle spiagge libere e dei litorali del centro urbano del Comune di (...) – triennio 2024-2026" e

declaratoria di gara deserta;

-del provvedimento del 2.7.2024, avente ad oggetto “richiesta di offerta” per l’*“affidamento del servizio di pulizia delle spiagge libere e dei litorali del centro urbano del Comune di (...) – stagione estiva 2024, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023”*;

-del successivo provvedimento, di estremi e data sconosciuti, avente ad oggetto *“affidamento del servizio di pulizia delle spiagge libere e dei litorali del centro urbano del Comune di (...) – stagione estiva 2024”*;

-di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi espressamente inclusi, ove occorra e per quanto di ragione, la determinazione -OMISSIS- del 14.5.2024 di indizione della gara, il bando ed il relativo disciplinare, la determinazione -OMISSIS- del 4.6.2024 di nomina della Commissione Giudicatrice, il provvedimento 11.6.2024 di attivazione della procedura di cui all’art. 96, co. 6, Codice dei **Contratti** ed il relativo verbale -OMISSIS- agli atti di gara, la comunicazione del 20.6.2024 di supplemento d’istruttoria e richiesta di giustificazione sull’esistenza di procedimenti penali che vedono coinvolta la ricorrente e sull’omessa loro indicazione in sede di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (...);

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ditta -OMISSIS- ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di (...) ha disposto la sua esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di pulizia delle spiagge libere e dei litorali comunali per il triennio 2024-2026.

1.1. La procedura di gara è stata conseguentemente dichiarata deserta ed il servizio

è stato affidato ad altra ditta per la stagione estiva 2024.

1.2. A sostegno del mezzo di gravame, la parte ricorrente ha dedotto i seguenti ordini di censura: I. *“Violazione art. 96, d. lgs. 31.03.2023 n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) per esclusione dalla gara pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo decreto. Violazione art. 10 nuovo Codice contratti. Violazione art. 3, l. 07.08.1990 n. 241 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per carente istruttoria, falsa presupposizione, illogicità, irrazionalità”*;

II. *“Violazione e falsa applicazione artt. 94, 95 e 98, d. lgs. 31.03.2023 n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici). Eccesso di potere per istruttoria carente e falsa presupposizione sotto distinti profili”*.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di (...), instando per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.

2.1. Con ordinanza -OMISSIS- del 29.7.2024 è stata respinta l'istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.

2.2. Previo deposito di memorie difensive *ex art. 73 c.p.a.*, all'udienza pubblica del 13 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

4. Il Comune di (...) ha posto a base del contestato provvedimento di esclusione le seguenti argomentazioni: *a)* la ditta -OMISSIS- non ha comunicato le pendenze giudiziarie che la vedono coinvolta, impedendo una piena valutazione delle circostanze legittimanti l'esclusione; *b)* i reati contestati (occupazione ed innovazione abusiva di spazio demaniale, estorsione) incidono sulla moralità e sulla professionalità della ditta, mettendo in dubbio l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico, anche in considerazione del fatto che *“il reato di estorsione, insieme agli altri ad esso connessi, è stato contestato in relazione ad un servizio espletato per conto del Comune di (...)”* e che *“se l'amministrazione comunale avesse avuto la possibilità di valutare l'offensività del reato, in costanza di rapporto, avrebbe senz'altro risolto il contratto, così verificandosi una causa necessaria di esclusione del contratto”*; *c)* il Comune si è costituito parte civile nei processi penali contro -OMISSIS-, creando una sostanziale incompatibilità per conflitto di interesse, *“non potendosi stipulare un contratto con un*

operatore economico sulla cui professionalità si dubita, tanto da contrapporsi in un processo penale”; d) la presenza di procedimenti penali e di condanne è considerata prova sufficiente per l’esclusione.

5. Con i vari motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e di chiarezza espositiva, la ditta sostiene, da una parte, che l’esclusione dalla gara è stata pronunciata al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023; dall’altra, di aver rispettato tutti gli obblighi dichiarativi imposti dalla *lex specialis* e che i reati contestati e/o accertati nei suoi confronti non rientrano tra quelli che richiedono una dichiarazione obbligatoria da parte del concorrente.

5.1. In particolare, la parte deduce che i reati in questione, ovvero l’occupazione abusiva di spazio demaniale e l’estorsione, non rientrano tra le cause di esclusione automatica o non automatica previste dagli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023.

5.2. Nella prospettazione attorea, nessuno degli addebiti predetti rientra tra i “*gravi illeciti professionali*” indicati in modo tassativo dall’art. 98 del nuovo Codice dei **contratti**, non potendosi riconoscere in capo alla stazione appaltante margini di discrezionalità per individuare ulteriori motivi di esclusione non previsti dal D. Lgs. n. 36 cit.

5.3. Inoltre, a sostegno delle proprie tesi, la parte assume che i reati per cui vi è stato decreto penale di condanna (*ex* artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione) si sono estinti per decorso del termine biennale *ex* art. 460, comma 5, c.p.p., sicché, in ogni caso, essi non dovevano essere menzionati nell’autodichiarazione prodotta in gara.

5.4. Nelle memorie da ultimo depositate, la ricorrente, per avvalorare le doglianze già proposte, ha argomentato che nello schema dell’art. 98, co. 3, lett. b), l’omissione informativa di specie non legittimerebbe l’esclusione dalla gara, perché i procedimenti penali non dichiarati sono relativi a reati non ricompresi tra quelli tipici, integranti i tassativi motivi di esclusione automatica o non automatica di cui agli artt. 94 e 95, D. Lgs. n. 36/2023; nella prospettazione attorea, le “*pendenze giudiziarie*” oggetto di mancata informazione alla stazione appaltante riguardano

reati non rientranti tra quelli tipici previsti dagli artt. 94 e 95, D. Lgs. n. 36/2023, sicché la dichiarazione, quand'anche fosse stata resa, non sarebbe stata comunque idonea ad influenzare la decisione sull'esclusione della controinteressata, con la conseguenza che l'omissione dichiarativa non avrebbe integrato – a dire della parte – un'autonoma ipotesi di illecito professionale.

6. Le censure, così compendiate, sono infondate.

6.1. Va anzitutto premesso che l'art. 95, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023 prevede che *“La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: ... e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”*.

6.2. Il codice dei **contratti pubblici**, nel fornire una tipizzazione tassativa delle ipotesi di “gravi illeciti disciplinari”, annovera tra queste, ai sensi del successivo art. 98, comma 3, lett. b), la *“...condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione”*.

6.3. Osserva il Collegio che la norma sopra trascritta prevede la possibilità di desumere un grave illecito professionale dalla condotta dell'operatore economico che abbia -alternativamente - (i) tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante; (ii) tentato di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio; o (iii) fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante sull'esclusione, selezione e aggiudicazione.

6.4. La disposizione è -sostanzialmente - riprodottriva del previgente art. 80, c. 5, lett. c-*bis*) del D. Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione per la mancata riproposizione del passaggio che dava rilievo all'aver *«omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione»*.

6.5. Ciò premesso, come già statuito dalla giurisprudenza nella vigenza del D. Lgs.

n. 50/2016, reputa il Collegio che la fattispecie di cui al precedente punto (i) costituisca una norma “aperta” che dà rilievo ad ogni possibile accadimento idoneo ad incidere sull’affidabilità del concorrente, purché esso abbia attinenza, anche indiretta, con la vita professionale dell’impresa.

6.6. Trattasi, in altre parole, di una clausola generale, idonea a ricomprendere tutte le condotte poste in essere dal concorrente nello svolgimento di una procedura di gara, non predeterminabili *ex ante*, ma in concreto comunque incidenti in modo negativo sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico.

7. La previsione di legge si appalesa, peraltro, coerente con l’interpretazione dell’art. 45, par. 2, Direttiva 2004/18, che è stata fornita dalla Corte di Giustizia, la quale ha avuto modo di puntualizzare che “*la nozione di «errore nell’esercizio dell’attività professionale» comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore in questione*” (Corte Giustizia Unione Europea, Sez. III, 13 dicembre 2012, n. 465/11).

7.1. Questo orientamento ha trovato conferma nella sentenza del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa n. 16 del 2020, che, invero, si è pronunciata sull’art. 80, comma 5, lett. *c-bis*), del precedente codice dei **contratti pubblici**.

7.2. Nondimeno, ad avviso del Collegio, i principi espressi dalla prefata sentenza possono essere estesi all’art. 98, comma 3, lett. *b*), D. Lgs. n. 36 cit.

7.3. Segnatamente, nel precedente dell’organo nomofilattico del Consiglio di Stato, si è evidenziato come “*deve darsi atto che è consolidato presso la giurisprudenza il convincimento secondo cui l’art. 80, comma 5, lett. c) [ora lett. c-bis)], è una norma di chiusura in grado di comprendere tutti i fatti anche non predeterminabili ex ante, ma in concreto comunque incidenti in modo negativo sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico...*” (cfr. § -13, terzo periodo).

8. Per quanto sottolineato dal richiamato recente precedente del 2019 della Corte di Giustizia e in ragione del tenore letterale che accomuna le due norme, i principi stabiliti dall’Adunanza plenaria possono essere estesi anche con riferimento alla disposizione del D. Lgs. n. 36/2023.

8.1. In particolare, reputa il Collegio che la “condotta” dell’operatore, per come

enucleata nella disposizione in commento, possa concretarsi anche in omissioni dichiarative attinenti a peculiari vicende imprenditoriali, connotate da specifica e concreta rilevanza, integrando, dunque, l'autonoma ipotesi di grave illecito professionale che può giustificare l'esclusione dalla gara, in quanto suscettibile di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante.

8.2. La rilevanza in termini di illecito professionale (anche) dell'omissione dichiarativa è invero desumibile *a contrario* dal dato testuale dell'art. 98, comma 5, D. Lgs. n. 36 del 2023, laddove il legislatore si è premurato di precisare che le dichiarazioni omesse o non veritiere “*diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3*” possono assumere rilievo quali elementi a supporto della valutazione di gravità di un altro illecito professionale tra quelli tipizzati dalla norma.

8.3. In tal modo, si è indirettamente riconosciuta la rilevanza della condotta non solo commissiva (ossia reticente o mendace), ma anche omissiva del concorrente – in quanto tesa a celare informazioni rilevanti non conosciute dalla P.A. o di cui la P.A. viene a conoscenza solo in un secondo momento – e perciò idonea ad influenzare in modo indebito il processo decisionale della stazione appaltante.

9. Orbene, nel caso di specie, l'omissione dichiarativa della ricorrente afferisce ad informazioni che – pur essendo relative a reati (come detto, occupazione abusiva di spazio demaniale ed estorsione) non ricompresi tra quelli tipici, integranti i tassativi motivi di esclusione automatica o non automatica di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 – riguardano fatti penalmente rilevanti, la cui conoscenza si appalesa determinante ai fini della formazione di un (corretto) processo decisionale in capo alla stazione appaltante, considerato l'assoluto rilievo delle circostanze sottaciute dalla concorrente, ai fini dell'apprezzamento della sua affidabilità, in rapporto allo specifico oggetto della procedura concorsuale.

9.1. Nella specie rileva, in definitiva, il tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante, avuto particolare riguardo alla procedura *de qua*, attraverso l'omissione di informazioni che – ove correttamente e tempestivamente fornite dal concorrente – sarebbero state certamente suscettibili di incidere sull'esito del procedimento di gara, in quanto relative ad addebiti di

natura penale commessi in occasione di pregresso analogo appalto, eseguito dalla ditta (...) per conto della stessa Amministrazione e riguardante i medesimi servizi di spiaggia.

9.2. Deve, a tal riguardo, rimarcarsi che la nuova disciplina degli illeciti professionali contiene importanti specificazioni circa il rapporto di pertinenza tra l'illecito professionale e l'oggetto del contratto in gara, in virtù del quale le stazioni appaltanti sono tenute non solo a riscontrare la sussistenza di una delle ipotesi rilevanti e a valutarne la gravità in senso assoluto, ma anche a dettagliare in ordine alla esistenza di una connessione specifica tra quella gravità e i propri interessi, prima di decretare una esclusione.

9.3. L'art. 98, comma 4, infatti, nella parte in cui stabilisce che "*La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico*" pone – nell'ottica che appare più coerente con la finalità della disposizione – quale parametro essenziale di giudizio l'elaborazione non già di una generica valutazione di gravità, ma di una valutazione d'interessi in nome della loro effettiva e concreta capacità di rendere l'operatore poco affidabile rispetto alle specifiche esecuzioni che si troverà a dover svolgere in caso di aggiudicazione.

9.4. Orbene, l'omissione dichiarativa *de qua agitur* ha ad oggetto pendenze giudiziarie, costituenti fatti che sicuramente rientrano nel perimetro valutativo circa la verifica dell'affidabilità e dell'integrità dell'operatore economico, trattandosi di violazioni a rilevanza penale che "*si riferiscono all'arco temporale che va dal 16.08.2019 al 25.08.2023 (periodo nel quale la Ditta individuale -OMISSIS-risultava essere appaltatrice del Servizio di cui in oggetto)*" e che "*sono state commesse nell'esercizio della stessa attività che con l'indizione di quest'ultima gara si richiede*" (v. supplemento di istruttoria del 20.6.2024, a firma del Presidente della Commissione giudicatrice).

9.5. In definitiva, la disposizione normativa di cui all'art. 98, comma 3, lett. *b*), se da una parte consente di orientare e indirizzare la valutazione dell'amministrazione attraverso la tipizzazione di fattispecie e mezzi di prova, non vale al contempo a eliderne la natura e il portato discrezionale; in tale prospettiva, pur con le dovute innovazioni e modifiche suesposte, resta ferma nell'impianto del nuovo Codice dei

contratti la discrezionalità della valutazione dell'amministrazione in ordine all'integrazione dell'illecito professionale (cfr. al riguardo, per la giurisprudenza maturata in relazione al previgente codice, *inter multis*, Cons. Stato, V, 16 novembre 2023, n. 9854; 1 agosto 2023, n. 7452; 3 agosto 2023, n. 7492; 10 novembre 2022, n. 9877; 24 marzo 2022, n. 2154; 15 dicembre 2021, n. 8360; CGA, 11 ottobre 2021, n. 842; Cons. Stato, III, 7 dicembre 2020, n. 7730; *Id.*, V, 12 aprile 2019, n. 2407; 6 aprile 2020, n. 2260; 12 marzo 2020, n. 1762).

10. La ricostruzione ermeneutica sopra tratteggiata è avvalorata dalla considerazione che il nuovo Codice dei **contratti pubblici**, di cui al D. Lgs. n. 36/2023, pone tra i principi fondanti il rapporto contrattuale con la P.A. quello della fiducia, che nella specie è minato alla radice dall'esistenza di gravi ipotesi delittuose – si ripete, emerse in occasione dell'esecuzione di precedenti simili servizi, resi in favore della stessa P.A. – inerenti, da una parte, la violazione delle norme di cui agli artt. 54 e 1161 del Codice della navigazione e, dall'altra, la fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. (v. avviso udienza preliminare del 3.1.2024 e richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. in data 4.12.2023 – doc. -OMISSIS- foliaro di parte resistente).

10.1. Invero, il giudizio in ordine alla valutazione discrezionale sull'affidabilità dell'operatore economico operata dalla stazione appaltante va necessariamente condotto nell'ottica dei principi cardine del nuovo Codice dei **contratti**, primo fra tutti il principio-guida della fiducia.

10.2. Le fattispecie, pur tassative, di esclusione non automatica – tra le quali, come visto, rientra quella all'esame, in quanto afferente alla clausola generale di cui alla prima delle ipotesi codificate nell'art. 98, comma 3, lett. *b*) – non possono che essere interpretate alla stregua dell'art. 2 del nuovo Codice, per il quale l'esercizio del potere, nel settore dei **contratti pubblici**, si fonda sul “*principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione e degli operatori economici*”, in una concezione (necessariamente) bilaterale del rapporto fra P.A. e privati.

10.3. È proprio al fondamentale principio ermeneutico della fiducia che, *in subiecta*

materia, la relazione procedimentale deve essere informata, dovendosi al contempo riconoscere la preminente autonomia decisionale dell'ente appaltante nell'esercizio del potere di esclusione dell'operatore economico che si sia rivelato inaffidabile.

10.4. E dunque, in coerenza con la funzione interpretativa del principio in parola, sancita dall'art. 4 del Codice (*“le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*), non può che concludersi nel senso che esecrata l'autonomia decisionale dell'ente in relazione all'esercizio del potere di esclusione dell'operatore economico per inaffidabilità, proprio questo che impinge proprio e direttamente nel rapporto di fiducia che deve intercorrere tra stazione appaltante e appaltatore.

11. Nel caso di specie, alla luce di quanto suesposto, la valutazione d'inaffidabilità complessivamente espressa dall'amministrazione non può ritenersi irragionevole o illogica nel quadro degli spazi di discrezionalità ad essa rimessi, tenuto conto – come evidenziato nel provvedimento – che *“il reato di estorsione, insieme agli altri ad esso connessi, è stato contestato in relazione ad un servizio espletato per conto del Comune di (...)”* (precisandosi ulteriormente che *“se l'amministrazione comunale avesse avuto la possibilità di valutare l'offensività del reato, in costanza di rapporto, avrebbe senz'altro risolto il contratto”*) e che non è possibile *“stipulare un contratto con un operatore economico sulla cui professionalità si dubita, tanto da contrapporsi in un processo penale”* nel quale la stessa P.A. è costituita parte civile.

11.1. L'Amministrazione è quindi pervenuta al provvedimento espulsivo del concorrente, motivando in ordine alla potenziale rilevanza non dell'omissione dichiarativa in sé, bensì delle notizie omesse e della loro idoneità ad incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità del concorrente rispetto allo specifico oggetto del servizio da aggiudicare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 2022, n. 5990, richiamato da T.A.R. Lazio -Latina, Sez. I, 6 marzo 2023, n. 134).

11.2. Trattasi, del resto, di una prerogativa di natura discrezionale che anche il nuovo codice degli appalti ha inteso mantenere attraverso l'utilizzo di clausole generali, e che – come già sopra evidenziato – si appalesa aderente alla cornice eurounitaria (cfr., in tal senso, anche i considerando 70 della direttiva 2014/23/UE

e 101 della direttiva 2014/24/UE, laddove è plasticamente affermato che le amministrazioni aggiudicatrici “*dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili*”, precisandosi inoltre che “*una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l'integrità di un operatore economico e dunque rendere quest'ultimo inidoneo ad ottenere l'aggiudicazione di un contratto di concessione indipendentemente dal fatto che possenga per il resto la capacità tecnica ed economica per l'esecuzione del contratto*”).

12. Infondato è anche l'ulteriore profilo di censura, con cui la ricorrente sostiene che l'obbligo dichiarativo sarebbe escluso per i reati oggetto del decreto penale di condanna, in quanto estinti.

12.1. A tal riguardo, è dirimente sottolineare che l'estinzione del reato non è automatica; infatti, vige in materia il principio per cui la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del Giudice dell'esecuzione penale (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3092).

12.2. A tanto consegue che - perché in materia di gare pubbliche operi la causa estintiva del reato - è necessario che essa sia dichiarata con pronuncia giurisdizionale di accertamento costitutivo, sicché, sino a quando non sia reso il formale provvedimento giudiziario, non può farsi riferimento al concetto di “*reato estinto*” (giurisprudenza consolidata: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1800; Sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9324 e 5 luglio 2010, n. 4243).

12.3. Non è quindi condivisibile l'assunto del ricorrente, secondo cui “*nel caso di specie il decreto penale risulta(va) già estinto da tempo per intervenuto decorso del termine biennale previsto dall'art. 460 co. 5 c.p.p.*”, giacché tale effetto deve essere dichiarato dal Giudice e, comunque, non elimina il reato quale fatto storico, che mantiene - pertanto - la sua efficacia ai fini valutativi di che trattasi.

13. Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

14. La peculiarità e la novità delle questioni esaminate giustificano, tuttavia, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore

Paolo Fusaro, Referendario

Tommaso Sbolgi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nino Dello Preite

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.